



SEZIONE I SGR DI PROMOZIONE FONDI ALLEANZA S.G.R.P.A.

- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA OSSERVATA DA FONDI ALLEANZA S.G.R.P.A. IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
- RENDICONTI NEI SERVIZI DIVERSI DALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI
- LINGUA UTILIZZATA NELLE COMUNICAZIONI
- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA OSSERVATA DA FONDI ALLEANZA IN MATERIA DI INCENTIVI

SEZIONE II SGR DI GESTIONE BG SGR S.P.A.

- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA OSSERVATA DA BG SGR S.P.A. IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
- INFORMATIVA SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI BG SGR S.P.A.
- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI ADOTTATA DA BG SGR S.P.A.



Sezione I

SGR di Promozione FONDI ALLEANZA S.G.R.p.A.

Descrizione sintetica della politica osservata da Fondi Alleanza S.G.R.p.A. in materia di conflitti di interesse

Fondi Alleanza S.G.R.p.A. (di seguito anche la “SGR di Promozione”) ha adottato una politica in materia di conflitti di interesse, di seguito sintetizzata, finalizzata a prevenire, individuare e gestire le situazioni di conflitto di interessi che potrebbero insorgere tra la SGR di Promozione, i fondi comuni di investimento mobiliare aperti da essa istituiti e promossi e i sottoscrittori delle quote dei fondi medesimi; tra i sottoscrittori e i predetti fondi nonché tra i vari fondi.

Salve talune attività di verifica poste in carico alla SGR di Promozione, la disciplina relativa ai conflitti di interesse nell'esercizio dei servizi di collocamento e di gestione dei fondi comuni di investimento istituiti e promossi dalla SGR di Promozione è rimessa all'autonomia rispettivamente dei collocatori e delle sgr di gestione di cui essa si avvale.

Principi generali

La SGR di Promozione opera nell'interesse dei Partecipanti ai Fondi e garantisce l'equo trattamento dei fondi da essa istituiti e promossi e dei Partecipanti agli stessi. A tale fine, evita di effettuare operazioni in cui essa stessa o un Soggetto Rilevante¹ abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.

Qualora il conflitto di interessi non risulti evitabile, la SGR di Promozione opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei fondi e dei Partecipanti agli stessi, sulla base di decisioni adeguatamente motivate e formalizzate.

In ogni caso, la SGR di Promozione:

- a) opera al fine di contenere i costi a carico dei fondi e dei Partecipanti ai Fondi e ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento dichiarati nei regolamenti dei fondi stessi;
- b) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni fondi a danno di altri ovvero alcuni Partecipanti a danno di altri.

La SGR di Promozione si assicura che i collocatori e le sgr di gestione, in relazione alle attività ad essi affidate, si dotino e formalizzino una propria politica di individuazione e gestione dei conflitti di interesse.

Identificazione dei conflitti di interesse

La SGR di Promozione provvede all'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse che potrebbero sorgere tra (a) gli interessi della SGR di Promozione, anche derivanti da rapporti di gruppo, gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi e i doveri della SGR di Promozione nei confronti dei Fondi; (b) gli interessi di uno o più fondi promossi o istituiti dalla SGR di Promozione.

In ogni caso, sono qualificate quali situazioni di conflitto di interesse:

- l'affidamento a società del Gruppo o a soggetti con cui vengono intrattenuti rapporti rilevanti di incarichi i cui costi ricadano sul patrimonio dei Fondi;
- le operazioni poste in essere da soggetti che partecipino al processo di valorizzazione delle quote ovvero alla gestione finanziaria degli attivi relativi ai Fondi.

Gestione dei conflitti di interesse

Per ogni situazione identificata come di conflitto di interesse, la SGR di Promozione dispone l'adozione delle opportune iniziative atte a prevenire o evitare l'effettiva insorgenza del conflitto.

Ove il conflitto risulti non evitabile, si assicura che il patrimonio dei Fondi non sia gravato da oneri altrimenti evitabili ovvero escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, e che, in ogni caso, esso non rechi pregiudizio ai Fondi ovvero ai Partecipanti a questi ultimi.

¹ E' "Soggetto Rilevante" il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; (ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Saranno adottate misure necessarie ad assicurare l'equo trattamento dei Fondi e dei relativi Partecipanti in tutte le circostanze in cui non sia possibile escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio ai Fondi e ai Partecipanti agli stessi.

Registro dei conflitti di interesse

E' stato istituito un apposito registro in cui vengono annotate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi che attenga al servizio prestato dalla Società e che rischi di ledere gravemente gli interessi dei Fondi o dei Partecipanti a questi ultimi.

Maggiori dettagli sulla politica osservata dalla SGR di Promozione in materia di conflitti di interessi possono essere richiesti per iscritto al seguente indirizzo:

Fondi Alleanza S.G.R.p.A.
Viale L. Sturzo 35
20154 Milano

La richiesta può essere inviata anche via fax al numero: 02/62 96 838.

Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli

In occasione di ciascun ordine relativo al Fondo o ai Fondi a cui partecipa, Fondi Alleanza S.G.R.p.A. Le invierà un avviso, su supporto duraturo², che ne conferma l'esecuzione da parte della SGR di Promozione. Tale avviso Le sarà trasmesso entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Lingua utilizzata nelle comunicazioni

Le comunicazioni a Fondi Alleanza S.G.R.p.A. e da parte di quest'ultima sono rese in italiano.

Descrizione sintetica della politica osservata da Fondi Alleanza S.G.R.p.A. in materia di incentivi

Il Regolamento Consob n. 16190/07 ha introdotto restrizioni alla possibilità che le SGR ricevano da o corrispondano a soggetti terzi, diversi dai Partecipanti ai Fondi, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

La SGR di Promozione ha pertanto adottato una policy sugli incentivi, conforme al sopra citato Regolamento, che include le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittime, quelle che essa considera legittime previa verifica della loro ammissibilità ed a condizione della loro preventiva comunicazione ai Partecipanti ai Fondi, nonché quelle che essa considera illegittime.

Le politiche di distribuzione dei Fondi adottate dalla SGR di Promozione sono conformi alla suddetta policy sugli incentivi. La SGR di Promozione corrisponde retrocessioni ai soggetti incaricati del collocamento in percentuale alle (i) commissioni di collocamento e (ii) di gestione periodicamente maturate sui patrimoni dei Fondi, sul presupposto che questo migliori la qualità del servizio dagli stessi svolto nei confronti dei Partecipanti ai Fondi.

La SGR di Promozione corrisponde retrocessioni ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o collettiva, delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni dei Fondi sul presupposto che queste somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti.

La SGR di Promozione mette a disposizione, su richiesta dei Partecipanti ai Fondi e dei soggetti collocatori, informazioni più dettagliate sulla policy in materia di incentivi.

Descrizione sintetica della politica osservata da Fondi Alleanza S.G.R.p.A. in materia di reclami

I reclami sono trattati dalla Funzione Compliance della SGR di Promozione.

La SGR di Promozione ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Partecipanti ai Fondi.

I reclami dovranno contenere:

(i) gli estremi del ricorrente;

(ii) i motivi del reclamo;

(iii) la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

² Per "supporto duraturo" si intende qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a Fondi Alleanza S.G.R.p.A., Viale Luigi Sturzo 35 20154- Milano (MI) – ITALIA, ovvero via fax al numero verde 026296838, ovvero via e-mail all'indirizzo customercare@fondialleanza.it.

L'esame del reclamo è condotto in modo da garantire una trattazione completa e articolata. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque entro 45 giorni dalla relativa ricezione,, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro in 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla SGR di Promozione alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201.

La documentazione inviata alla CONSOB dovrà contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla SGR di Promozione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In ogni caso permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Sezione II

SGR di Gestione BG SGR S.p.A.

Descrizione sintetica della politica osservata da BG SGR S.p.A. in materia di conflitti di interesse

BG SGR S.p.A. ha recepito la politica di gestione dei conflitti di interesse del gruppo bancario Banca Generali di cui fa parte, nella prospettiva di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi e le misure adottate per la gestione di tali conflitti.

Principi generali

Le società appartenenti al gruppo bancario Banca Generali (nell'ambito della presente sezione, il "Gruppo") hanno adottato ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra Partecipanti ai Fondi, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Le società appartenenti al gruppo bancario Banca Generali gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai Soggetti Rilevanti³, impegnati in attività che implicano un conflitto d'interesse, non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sull'interesse del cliente.

In sintesi la disciplina adottata dalle società appartenenti al gruppo bancario per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro fondamentali principi:

- dovere di identificazione - le società appartenenti al gruppo bancario individuano, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi;
- dovere di organizzazione - le società appartenenti al gruppo bancario definiscono procedure da seguire e adottano misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati;
- dovere di dichiarazione - le società appartenenti al gruppo bancario, qualora ritengano che le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d'interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Partecipanti ai Fondi sia evitato, informano chiaramente i Partecipanti ai Fondi, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto d'interesse, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- dovere di agire secondo onestà ed equità - le società appartenenti al gruppo bancario nella prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori agiscono in modo corretto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro Partecipanti ai Fondi.

Identificazione dei conflitti d'interesse

Le società appartenenti al gruppo bancario sono tenute ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse rilevanti.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse rilevanti, le società appartenenti al gruppo bancario considerano se, a seguito della prestazione di servizi, esse stesse, un Soggetto Rilevante o un soggetto avente con esse un legame di controllo diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Partecipanti ai Fondi diversi da quello a cui il servizio è prestato;

³ E' "Soggetto Rilevante" il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; (ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse rilevanti, che tiene conto anche delle circostanze (conosciute o potenziali) che potrebbero causare un conflitto risultante dalla struttura e dalle attività dei membri del gruppo bancario:

- ciascuna società appartenente al gruppo bancario adotta un set di procedure relative alle modalità con le quali individuare in modo analitico le fattispecie di conflitto di interesse esistenti o potenziali;
- le fattispecie di conflitti di interesse vengono aggiornate periodicamente;
- ciascuna società appartenente al gruppo bancario individua una funzione (anche in seno alla Capogruppo Banca Generali S.p.A.) responsabile del costante monitoraggio dei possibili conflitti di interesse e della loro mappatura.

Politica di gestione dei conflitti d'interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse è formulata per iscritto ed è coerente con dimensioni, organizzazione del gruppo bancario, nonché natura, dimensioni e complessità della attività svolta.

Tale politica tiene altresì conto delle attività complessive del Gruppo, nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse.

La policy individua per ciascuno dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori prestati le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi; l'insieme delle procedure da seguire e delle misure adottate per la gestione dei conflitti; le eventuali operazioni vietate e quelle di cui, in considerazione di quanto sopra indicato, deve essere data chiara comunicazione al cliente.

Ciascuna società appartenente al Gruppo è stata chiamata ad adottare le misure necessarie a garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto d'interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività del Gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Registro dei servizi che danno origine a conflitti di interesse

E' stato istituito un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali:

- sia sorto un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi;
- nel caso di un servizio o di una attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Partecipanti ai Fondi.

La responsabilità della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è stata assegnata ad funzione aziendale della Capogruppo Banca Generali S.p.A.

Ogni modifica essenziale apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalle società appartenenti al gruppo bancario Banca Generali sarà disponibile, mediante pubblicazione della versione aggiornata del presente documento, sul sito web www.bancagenerali.it.

Il cliente può richiedere in ogni momento a BG SGR S.p.A. maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

Informativa sulle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini nella gestione di portafogli di BG SGR S.p.A.

BG SGR (di seguito anche la "SGR di Gestione") non esegue ordini per conto della clientela, ma si limita a trasmetterli, per la relativa esecuzione, a intermediari esterni.

La "Transmission Policy", definita con imparzialità dalla Società e di seguito sintetizzata, indica i soggetti cui la SGR di Gestione trasmette gli ordini ovvero definisce i criteri per la loro individuazione.

Strategia di Best Execution

Fattori e criteri di best execution per gli ordini su strumenti finanziari impartiti per conto degli OICR gestiti

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per la clientela, saranno adottate tutte le misure ragionevolmente necessarie. Il principale fattore considerato dalla SGR di Gestione per assicurare la migliore esecuzione dell'ordine è il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, ivi comprese tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, quali le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. Total consideration).

La SGR di Gestione considera anche, con riferimento a ciascuna potenziale sede di esecuzione, i costi connessi alle transazioni. In particolare:

- le spese sostenute per la remunerazione del servizio di terzi (es: la borsa, gli intermediari di riferimento nel mercato regolamentato, i costi legati all'attività di una clearing house, della banca depositaria) ed i costi di accesso alle trading venue;
- i costi e le commissioni connesse all'operatività di eventuali intermediari esterni utilizzati per la trasmissione degli ordini alle sedi di esecuzione.

Inoltre, in alcune circostanze, la SGR di Gestione si riserva di tenere in maggiore considerazione, nel perseguire la best execution, altri fattori, che in relazione alle dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) ed alle caratteristiche dell'ordine di negoziazione da eseguire (ad esempio, strumento finanziario quotato o non quotato), possono risultare rilevanti quali:

- rapidità e probabilità di esecuzione,
- liquidità e spessore,
- dimensioni e natura dell'ordine,
- completezza dell'offerta delle diverse sedi di esecuzione.

In particolare la SGR di Gestione ha attribuito ai fattori sopraelencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri:

- obiettivi, politica di investimento e rischi specifici dei Fondi, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel Regolamento unico di gestione dei Fondi;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Modalità di trasmissione degli ordini

La SGR di Gestione opera tenendo in considerazione la totalità dei fattori e dei criteri di best execution in precedenza descritti, i principi di gestione sana e prudente del servizio nonché il proprio assetto organizzativo. In particolare, ha individuato modalità operative in relazione all'esecuzione di ordini di negoziazione per la clientela per ciascuna delle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- strumenti di natura azionaria italiani ed esteri,
- strumenti di natura obbligazionaria e monetaria,
- Covered Warrant e Certificates,
- Zero coupon stripped
- Strumenti derivati quotati nell'ambito di mercati regolamentati,
- strumenti derivati negoziati OTC
- parti di OICR.

La SGR di Gestione procede alla selezione di uno o più intermediari principali e di uno o più intermediari di back up cui affidare l'esecuzione degli ordini di negoziazione relativi a ciascuna tipologia di ordine/strumento finanziario, tra le entità che hanno una politica di esecuzione coerente con la strategia di best execution adottata.

In tal caso e allo scopo di accertare che le entità consentano il miglior risultato possibile la SGR di Gestione valuta – alternativamente - se ciascuna di esse:

- sia soggetta all'art. 21 della Direttiva 2004/39 e acconsenta a trattare la SGR di Gestione come cliente professionale o al dettaglio;
- sia disposta ad obbligarsi contrattualmente all'adempimento dell'articolo 21 della Direttiva 2004/39;
- possa dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini che le vengono trasmessi.

Inoltre la SGR di Gestione potrà selezionare l'entità di cui sopra anche sulla base dei seguenti criteri:

- Commissioni: la SGR di Gestione prende in considerazione le commissioni applicate dall'entità per l'esecuzione degli ordini trasmessi;
- Struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse: la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interesse delle entità devono consentire la corretta ed ottimale esecuzione degli ordini trasmessi e devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile;
- Qualità ed efficienza dei servizi forniti e in particolare delle informazioni sull'esecuzione;
- Capacità dell'entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria.
- Mantenimento e impiego di un capitale adeguato e relativa operatività in periodi di elevata volatilità di mercato;
- Livello di competenza nelle negoziazioni: rapidità di esecuzione delle operazioni e capacità di esecuzione di volumi inusuali;
- Accesso al mercato primario: partecipazione alle operazioni del mercato primario;
- Qualità della fase di liquidazione: l'efficienza nelle attività di settlement;
- Solidità patrimoniale: condizioni finanziarie, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il rating.

Impossibilità di trasmissione

Ove la trasmissione dell'ordine ad un intermediario per la relativa esecuzione non sia possibile per cause di forza maggiore ovvero a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità (ad esempio, ove sia stata disposta una sospensione tecnica per eccesso di rialzo/ribasso o la negoziabilità sia stata sospesa o limitata in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti) degli strumenti oggetto degli ordini di negoziazione, la SGR di Gestione non garantisce la trasmissione tempestiva degli ordini stessi.

Modalità di revisione della Transmission Policy

La SGR di Gestione provvede, con cadenza almeno annuale e ogni volta si verificano circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i Partecipanti ai Fondi o per i Fondi gestiti, a riesaminare le misure e la strategia di trasmissione.

Ogni modifica essenziale apportata alla presente policy sarà comunicata ai Clienti o ai Partecipanti ai Fondi mediante pubblicazione della versione aggiornata della policy stessa sul sito web www.bgsg.it. La SGR di Gestione non è tenuta a rendere ulteriori informative circa le modifiche apportate.

Descrizione sintetica della strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei Fondi gestiti adottata da BG SGR S.p.A.

BG SGR S.p.A. ha adottato, applica e mantiene una strategia, di seguito sinteticamente descritta, per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di natura azionaria di pertinenza dei Fondi gestiti.

La strategia adottata è diretta ad assicurare che i diritti di intervento e di voto siano esercitati al solo scopo di promuovere gli interessi dei Fondi in gestione, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli stessi.

Essa risulta coerente con la politica e gli obiettivi di investimento dei Fondi e consente alla SGR di Gestione di esercitare liberamente i diritti di intervento e di voto secondo le proprie determinazioni, nell'interesse dei Fondi gestiti e dei relativi Partecipanti. A tal fine, l'esercizio dei diritti di intervento e di voto non è vincolato o soggetto a sindacati di voto o di blocco.

Perimetro di riferimento

La SGR di Gestione ha individuato una combinazione di criteri quantitativi e qualitativi volta a favorire il corretto adempimento del mandato gestorio e il monitoraggio degli eventi societari rilevanti riguardanti gli strumenti finanziari in portafoglio.

Tali scelte sono determinate dalla rilevanza del voto e dai costi derivanti dalla partecipazione alle assemblee di emittenti italiani ed esteri di cui siano detenute quote non significative del capitale.

La SGR di Gestione valuta l'opportunità di esercitare i diritti di voto in prima istanza, sulla base di un criterio quantitativo, costituito dalla detenzione del titolo in misura uguale o superiore alla soglia di rilevanza determinata nella strategia adottata.

Accanto al criterio di tipo quantitativo, è stato fissato un criterio di tipo qualitativo che circonda l'intervento della SGR di Gestione agli eventi societari degli emittenti italiani quotati sui mercati regolamentati.

L'esercizio dei diritti di partecipazione e di voto verrà comunque esercitato anche nel caso di eccesso di rappresentanza, qualora sia dettato dall'esigenza di tutelare l'interesse dei sottoscrittori delle quote dei Fondi.

Monitoraggio degli eventi societari rilevanti connessi agli strumenti finanziari in portafoglio dei Fondi gestiti

Il monitoraggio costante degli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio dei Fondi, per i quali sono esercitati i diritti di intervento e di voto, è favorito dall'approfondita conoscenza degli emittenti individuati e dalla costante consultazione degli avvisi disponibili sui maggiori info-provider attualmente in uso nel mercato.

Modalità di determinazione del voto da esprimere

Nei casi in cui siano soddisfatti i criteri innanzi indicati, la Società svolge adeguate analisi al fine di definire il voto da esprimere in assemblea fondando la propria scelta sulla base delle informazioni direttamente fornite dalle società interessate, della conoscenza approfondita degli emittenti, delle loro strategie aziendali e dei contatti con il management e nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei relativi Partecipanti, prevenendo e gestendo eventuali situazioni di conflitto di interesse suscettibili di incidere sulla libertà di tali decisioni.

Gestione dei conflitti di interesse

In considerazione dell'esigenza di assicurare l'interesse dei Fondi e dei relativi Partecipanti nonché di garantire la piena libertà nelle decisioni, sono state fissate specifiche limitazioni alla facoltà di esercizio dei diritti di intervento e di voto allo scopo di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, non potrà essere esercitato il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi gestiti emessi dalle società direttamente o indirettamente controllanti ovvero appartenenti al gruppo Generali.

Modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto

La modalità ordinaria per l'esercizio dei diritti di voto è costituita dalla partecipazione diretta alle assemblee.

Non è consentita la possibilità per BG SGR S.p.A. di delegare a società del Gruppo di appartenenza, o ad esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto.

Descrizione sintetica della Strategia disponibile per i Partecipanti

La SGR di Gestione rende disponibile ai Partecipanti ai Fondi, mediante il proprio sito Internet (www.bgsgr.it), un documento contenente la descrizione sintetica della strategia adottata, aggiornato con cadenza annuale, ed ogni altra modifica essenziale eventualmente apportata.

La SGR di Gestione non è obbligata ad avvisare la clientela in altro modo in ordine le modifiche apportate alla strategia innanzi descritta.

Trasparenza del voto esercitato

La SGR di Gestione rende disponibile presso la sede e sul proprio sito Internet un documento informativo contenente:

- il numero di società nelle quali sono stati esercitati i diritti di intervento e di voto, rapportando il dato al numero totale degli emittenti in relazione ai quali si disponeva di diritti di voto;
- il numero di casi in cui non è stato possibile rispettare i principi fissati nella strategia adottata;
- le situazioni di conflitto di interesse trattate nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto correlati agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi gestiti;
- l'elenco dei titoli per i quali si è esercitato il diritto di voto, gli argomenti per i quali per ogni titolo sia stato espresso il diritto di voto e il tipo di voto espresso.